



**DECRETO “CURA ITALIA”  
DISPOSIZIONI D’INTERESSE PER IL COMPARTO DEL MICROCREDITO**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed ora all’esame del Parlamento per la relativa conversione in legge.

Il provvedimento (c.d. “Decreto Cura Italia”) introduce tra l’altro norme che accolgono istanze da tempo portate avanti dall’Ente Nazionale per il Microcredito a favore dello sviluppo del settore microfinanziario che, ancor più in questo momento, assumono un valore strategico per il superamento della crisi sociale ed economica legata al “coronavirus”.

Tali norme sono contenute nel Titolo III del decreto, dedicato alle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario e, in particolare, nell’art. 49 concernente il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e nell’art. 56 recante “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”.

Si fornisce di seguito una sintesi di tali misure.

## **1. Fondo di garanzia PMI**

---

### **Articolo 49, comma 4**

L’art. 49, comma 4 del decreto prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 111 del Testo Unico Bancario possano beneficiare della garanzia del Fondo per le PMI sui finanziamenti loro concessi da banche o intermediari finanziari, a condizione che tali finanziamenti vengano finalizzati alla concessione, da parte degli stessi operatori, di operazioni di microcredito in favore di microimprenditori, lavoratori autonomi o professionisti. La garanzia è concessa a titolo gratuito, nella misura dell’80%, senza valutazione del merito di credito, relativamente ai nuovi operatori costituiti o a quelli che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia.



La norma, come più volte sollecitato dall'ENM, viene incontro all'esigenza dei cosiddetti "111" di disporre di sufficienti risorse da destinare all'attività di microcredito, tenuto conto della carenza di mezzi di provvista che finora ne ha condizionato l'operatività impedendo il consolidamento di un'offerta di microcredito competitiva e diffusa.

#### Articolo 49, comma 5

Il successivo comma 5 dell'art. 49 eleva da 25.000 a 40.000 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale di cui all'art. 111, comma 1, lettera a) del TUB, prevedendo al contempo che il MEF adegui a tale disposizione le norme attuative recate dal decreto 17 ottobre 2014, n. 176.

Con l'innalzamento del finanziamento fino al limite di 40.000 euro e lasciando invariata la vigente previsione di un ulteriore aumento pari a 10.000 euro, viene così introdotta la possibilità per i soggetti beneficiari, qualora ne ricorrano le condizioni, di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro. Come disposto dal decreto 176/2014, al fine di poter richiedere il finanziamento aggiuntivo di 10.000 euro, il contratto di finanziamento deve prevedere l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

La disposizione in esame – anche questa ripetutamente sollecitata dall'Ente – assume una grande importanza, essendo in grado di determinare un notevole impulso all'attività di microcredito ed agli investimenti delle microimprese che necessitano di un fabbisogno finanziario superiore a quello attualmente consentito.

Infatti, il permanere di una situazione di congiuntura economica che preclude ad una ancora ampia platea di soggetti l'accesso ai canali di credito ordinario in mancanza di garanzie reali, la necessità di fornire una adeguata provvista finanziaria alla nascente autoimprenditorialità e di incrementare il corrispettivo per i servizi di tutoraggio obbligatoriamente prestati in tale tipo di finanziamenti costituiscono tutti fattori per ritenere opportuna una rivisitazione del massimale dell'importo che concorre a configurare un finanziamento nella categoria del microcredito.

Al riguardo, se è auspicabile una interpretazione di immediata applicazione dell'incremento a 40.000 euro del finanziamento, pare altrettanto necessario un coordinamento con la disciplina dei meccanismi in essere di concessione ed incremento dei finanziamenti di microcredito, dettagliati nel richiamato decreto n. 176/2014.



### **Articolo 49, comma 6**

La norma di cui al comma 6 dell'art. 49 (di potenziale interesse per il comparto microcredizio anche se non direttamente ad esso indirizzata) consente di elevare la percentuale massima di copertura della garanzia a valere sulle diverse Sezioni speciali del Fondo PMI fino al maggior limite eventualmente previsto dalla disciplina dell'Unione Europea (attualmente pari all'80 per cento).

La norma riguarda le nuove operazioni, le cui caratteristiche saranno individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Con specifico riguardo al comparto del microcredito, l'applicazione di tale norma può risultare interessante per le microimprese beneficiarie di finanziamenti ammessi alla garanzia della "Sezione speciale Microcredito" del Fondo, la cui attività sia stata particolarmente danneggiata da eventi calamitosi quali quelli indotti dal COVID-19.

### **Articolo 49, comma 1, lettera k)**

Si segnala anche la disposizione di cui all'art. 49, comma 1, lett. k), ai sensi della quale, per nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiate dall'emergenza COVID-19 possono ottenere un finanziamento a 18 mesi meno un giorno fino ad un massimo di 3.000 euro, concesso da banche o da altri intermediari e garantito dal Fondo PMI, come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.

## **2. Moratoria finanziamenti**

---

### **Art. 49, comma 1, lett. f)**

In materia di moratoria, l'art. 49, comma 1, lett. f) del decreto prevede che, per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.

### **Art. 56, comma 2, lett. c), comma 3 e comma 4**

L'art. 56, al comma 2, prevede che le micro, piccole e medie imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari



finanziari previsti dall'art. 106 del TUB e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito – di una serie di misure di sostegno finanziario. Tra queste, la misura di cui alla lett. c) del citato comma 2 stabilisce che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

I successivi commi 3 e 4 dell'articolo in esame precisano, rispettivamente, che:

- la comunicazione delle imprese prevista al comma 2 deve essere corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- possono beneficiare della predetta misura le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

### **Addendum all'Accordo per il Credito 2019**

Con riferimento al problema della moratoria, si ricorda che con l'*Addendum* all'Accordo per il Credito 2019, recentemente sottoscritto dall'ABI e dalle Associazioni di rappresentanza delle imprese, è stata estesa la possibilità di chiedere la sospensione della quota capitale e l'allungamento della durata dei prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020 da parte delle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19".

Tale previsione va letta unitamente alla decisione del Fondo centrale di adottare la conferma d'ufficio della garanzia, senza valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali, su tutti i finanziamenti per i quali venga comunicata dai soggetti richiedenti la garanzia la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale o all'allungamento della durata, estendendo tale procedura ai soggetti non firmatari dell'accordo.

Con specifico riferimento al comparto del microcredito, l'Ente si è adoperato affinché i suddetti benefici fossero pienamente estesi anche alle microimprese, danneggiate dalla pandemia, che hanno contratto con gli operatori di microcredito finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo a valere sulla "Sezione speciale Microcredito". Tale possibilità consentirà di evitare la procedura ordinaria di approvazione della garanzia, che non prevede un'accettazione automatica ma un'apposita delibera del Comitato del Fondo, con la conseguenza che, prima di poter applicare la



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

CENTRO STUDI E PROGETTAZIONE

---

moratoria ai propri clienti, i predetti operatori dovrebbero attendere la risposta di conferma del Fondo Centrale, pena l'annullamento della garanzia, in tempi certamente non in linea con l'immediatezza delle problematiche legate all'epidemia.